

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

Doc. XXII

n. 7

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d'iniziativa dei senatori LISI, SCOPELLITI, SILIQUINI, BELLONI, MOLTISANTI, MININNI-JANNUZZI, POZZO, CURTO, PEDRIZZI, BRICCARELLO, SPISANI, ZACCAGNA, MERIGLIANO, CUSIMANO, VEVANTE SCIOLETTI, BATTAGLIA, BUCCIERO, MEDURI, BAIOLETTI, RAMPONI, RAGNO, PRESTI, MULAS, GRIPPALDI, MOLINARI, SIGNORELLI, FLORINO, MONTELEONE, SPECCHIA, DELL'UOMO, STANZANI GHEDINI, PEPE, BRIENZA, FABRIS, CORMEGNA, ROVEDA, SERRA, COZZOLINO, BEVILACQUA, MAGLIOCCHETTI, MAIORCA, XIUMÈ, MARINELLI, PACE, DEMASI, BOROLI, LORUSSO, CASILLO, D'IPPOLITO VITALE, NISTICÒ, GALLOTTI e MAGLIOZZI

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 27 LUGLIO 1994

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sullo stato della giustizia penale

ONOREVOLI SENATORI. - Illustrare la necessità di dare vita ad una Commissione d'inchiesta sullo stato della giustizia penale oggi in Italia, crediamo sia un compito estremamente facile, anche se riferito ad una delle più delicate funzioni della nostra democrazia.

Sulla giustizia, da tempo, ormai, e da più parti, si levano le voci più disparate, spesso più disinformate, a volte più o meno interessate, certamente oggetto di speculazioni di varie parti politiche.

È oltre modo impressionante il numero, almeno quello che risponderebbe alla

realtà, dei detenuti in attesa di giudizio, ed una verifica delle ragioni o cause di ciò diventa un fatto improcrastinabile per i rappresentanti di una Nazione che voglia continuare a far parlare di sé come di uno Stato di diritto.

Nè ci si può dimenticare dell'esame delle vicende processuali legate all'uso della custodia cautelare e, in conseguenza, all'esito di processi in qualche modo legati a tale uso.

Appare opportuno altresì evidenziare una particolare preoccupazione per l'evolversi di un problema ormai da

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

qualche tempo strettamente connesso con l'amministrazione della giustizia penale: dai fenomeni di criminalità organizzata ai fatti di tangentopoli, l'uso e la gestione dei pentiti o collaboratori di giustizia sono divenuti il punto dolente con riferimento alla credibilità di questi ultimi e quindi al loro potere di incidere, ed in che misura, sulle decisioni dei Magistrati.

Si ritiene poi d'importanza fondamentale una accurata, precisa e circostanziata indagine sulle condizioni di vita e sanitarie nelle nostre carceri.

Il sovraffollamento, spesso a causa dell'attesa di giudizio, la promiscuità, i numerosi casi di malattie, il gran numero di sieropositivi e l'altrettanto grande numero di tossicodipendenti che vivono con i carcerati per reati comuni (fatti per altro oggetto del grido di allarme dei medici penitenziari) il gran numero dei suicidi, ben 32 nei primi sei mesi del 1994, non possono lasciare insensibile il Parlamento di una Nazione civile.

Nè può infine trascurarsi, in una indagine conoscitiva che voglia essere, per

quanto possibile, completa, la prassi che fino ad oggi ha interessato l'opinione pubblica, riguardante l'uso e l'eventuale violazione del segreto istruttorio, in stretta connessione con l'uso dei mezzi d'informazione; perchè, se da una parte vi è la necessità che il cittadino sia informato correttamente di ciò che accade nel mondo giudiziario, dall'altra si appalesa altresì evidente la necessità che il tutto non si concluda con una «giustizia spettacolo» che superi i limiti della civile convivenza e diventi, sempre più spesso, una pesante condanna prima di qualsiasi processo.

Per finire, riteniamo che una indagine come quella che si chiede, potrebbe finalmente portarci ad una attenta disamina di tutti gli aspetti del sistema giudiziario, sia positivi che negativi, tale poi da consentirci di legiferare con ampia e documentata cognizione di tutti i problemi legati ad una giustizia penale, che, non dimentichiamo, è quella strettamente legata al bene più grande dell'uomo: la libertà.

**PROPOSTA
DI INCHIESTA PARLAMENTARE**

Art. 1.

1. È istituita, a norma dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta con il compito di verificare lo stato della giustizia penale, tenendo conto delle seguenti problematiche:

- a) cause o ragioni del gran numero di detenuti in attesa di giudizio;
- b) esito dei processi penali in relazione alle contestazioni iniziali;
- c) uso della custodia cautelare;
- d) uso e gestione dei pentiti;
- e) condizioni di vita e sanitarie nelle carceri italiane dei reclusi e della polizia penitenziaria;
- f) segreto istruttorio ed uso dei mezzi d'informazione.

Art. 2.

1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

Art. 3.

1. La Commissione è composta da venti senatori scelti dal Presidente del Senato in proporzione al numero dei componenti i Gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascuna componente politica costituita in Gruppo.

2. Con gli stessi criteri e con la stessa procedura si provvede alle sostituzioni che si rendano necessarie in caso di dimissioni dalla Commissione o di cessazione del mandato parlamentare.

3. Il Presidente della Commissione è nominato dal Presidente del Senato al di fuori dei componenti la Commissione medesima.

4. La Commissione elegge nel suo seno due Vice Presidenti e due Segretari.

Art. 4.

1. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Per il segreto di Stato, il segreto d'ufficio ed il segreto professionale si applicano le norme in vigore.

Art. 5.

1. La Commissione può richiedere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copia di atti e documenti relativi ad indagini e inchieste parlamentari.

2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non dovranno essere divulgati anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e documenti attinenti a provvedimenti giudiziari in fase istruttoria.

Art. 6.

1. I componenti la Commissione parlamentare d'inchiesta, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti d'inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti al procedimento d'inchiesta.

2. Salvo che il fatto costituisca un più grave delitto, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

3. Il Presidente della Commissione riferisce al Presidente del Senato della Repubblica circa l'eventuale violazione del segreto, per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 67 del Regolamento del Senato.

Art. 7.

1. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica del regolamento.

2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

Art. 8.

La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e delle collaborazioni che ritenga necessarie.

Art. 9.

1. La Commissione deve ultimare i suoi lavori entro un anno dal suo insediamento, presentando al Presidente del Senato una relazione sulle risultanze delle indagini di cui all'articolo 1.

2. Il Presidente della Commissione presenta al Presidente del Senato ogni tre mesi una relazione sullo stato dei lavori.

Art. 10.

Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.

